



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico
 che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

Ordinanza N. 2 del 7 agosto 2013

“Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della OCDPC n. 102/2013, della struttura di supporto commissariale”

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, stanziando, per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, risorse pari ad euro 3 milioni;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l'articolo 1, della OCDCP predetta, che stabilisce, al comma 3, che il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il Commissario Delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TOSCANA

Reg. Foglio 355
IL MAGISTRATO ADDETTO

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo 1, laddove si legge che il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dall'emanazione un piano di primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa;

VISTO il comma 4 del sopra citato articolo 1, laddove si legge che il Commissario delegato per l'espletamento della attività di cui all'ordinanza 102/2013 si avvale del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale e del concorso delle colonne mobili nazionali di volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile;

VISTO l'articolo 3 dell'Ordinanza 102/2013 con il quale, al comma 1, si stabilisce che in favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, è riconosciuta, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che, il comma 2 del sopra citato articolo 3 dell'Ordinanza 102/2013, riconosce in favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, una indennità forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 24 del richiamato decreto legislativo 165/2001 e delle connesse disposizioni contrattuali e di comparto;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.108 del 24 luglio 2013 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara", adottata previa intesa con la regione Toscana, per determinare il compenso da riconoscere al Commissario delegato e apportare alcune modifiche e integrazioni alla sopra menzionata OCDPC n. 102/2013, al fine di consentire il rapido espletamento di tutte le iniziative finalizzate al ritorno all'ordinario;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della predetta Ordinanza 108/2013, al comma 1, stabilisce che al prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo provvedimento, è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento al momento della nomina;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della predetta Ordinanza 108/2013, integra il comma 4 dell'articolo 1, dell'Ordinanza n. 102/2013, aggiungendo dopo le parole "*si avvale del personale*" le seguenti "*e delle strutture*". *La regione Toscana assicura il supporto logistico, amministrativo e contabile necessario al Commissario delegato per l'espletamento delle sue funzioni, con oneri a carico del bilancio della medesima regione;*

CONSIDERATO che l'articolo 3 della predetta Ordinanza 108/2013, integra l'articolo 3, dell'Ordinanza n. 102/2013, inserendo dopo il comma 2, il comma 2bis, con il quale si riconosce in favore del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 165/2001, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, una indennità mensile, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga al principio di omnicomprensività di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo 165/2001;

TENUTO CONTO i compensi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del Commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso Commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all'articolo 8 dell'Ordinanza 102/2013;

VISTA la nota Prot. OCDPC/3 del 19 luglio 2013, con la quale il Commissario delegato provvedeva a sottoporre per autorizzazione preventiva de Capo del Dipartimento della Protezione civile la proposta di piano predisposta, ai sensi del suddetto articolo 1, al 16 luglio 2013;

PRESO ATTO che, con nota Prot. SIV/0046667 del 5 agosto 2013 lo stesso Capo del Dipartimento ha approvato il piano a condizione che sia integrato dalle tabelle inerenti agli interventi lettera a), b) e c) del comma 3, articolo 1 dell'Ordinanza in epigrafe, secondo le modalità contenute al comma 5 dello stesso articolo;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, con nota Prot. OCDPC/22 del 6 agosto 2013 ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni richieste;

CONDIDERATO altresì che il Piano autorizzato contiene, nel quadro economico provvisorio, euro 50.000,00 quali "Spese di funzionamento della struttura commissariale" e euro 80.000,00 per i compensi di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 102/2013;

TENUTO CONTO che il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 della OCDPC 102/2013, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, ai fini della redazione del piano di impiego di dettaglio ha richiesto alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, dati circa il personale che è stato direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 5;

VISTO l'articolo 4 della OCDPC 102/2013, che stabilisce, al comma 1, che per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui all'ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e i soggetti attuatori degli interventi da lui individuati, provvedono in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche e integrazioni;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241, 243;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dall'ordinanza.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute dei non fumatori;

VISTO il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera c bis) - introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, articolo 2, comma 2sexies - secondo il quale sono da assoggettare a controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (adesso del Capo del Dipartimento della Protezione civile, così come previsto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100), emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della predetta legge 225/1999;

Tutto ciò visto e considerato,

DISPONE

1. Di individuare presso la regione Toscana, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1, 50123 Firenze, settore Sistema di protezione Civile, la sede operativa, logistica e funzionale, dell'ufficio del Commissario delegato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara".
2. Di avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui alla medesima Ordinanza e secondo quanto indicato all'Art. 1 comma 4 del personale e delle strutture della regione Toscana che, in forza dell'Art. 1, comma 2 della OCDPC 108 del 24 luglio 2013, assicura il supporto logistico, amministrativo e contabile necessario al Commissario delegato per l'espletamento delle sue funzioni, con oneri a carico del bilancio della medesima Regione.
3. Di prendere atto che, con nota del 29 luglio 2013, la regione Toscana ha individuato un primo nucleo di cui il Commissario delegato può avvalersi, nelle persone di:

Pierluigi Ballerini – Funzionario programmazione esperto – categoria D – Responsabile di posizione organizzativa;

Manuela Germani – Funzionario programmazione – Categoria D;

Paola Sordi – Funzionario gestione risorse finanziarie – Categoria D;

Silvia Spinelli – Collaboratore servizi direzionali esperto – Categoria C;

Pier Luigi Esposito – Assistente programmazione – Categoria C.

Di prendere altresì atto che, con nota del 27 luglio 2013, gli uffici del Genio Civile di Lucca e Massa hanno individuato, per il supporto tecnico ed i sopralluoghi nei territori colpiti dall'evento l' Arch. **Antonio Bellini** (Assistente tecnico professionale - Liv. C), il Geom. **Pierluigi Frustaci** (Funzionario tecnico - professionale - Liv. D), il Geom. **Maurizio Cappè**, (Assistente tecnico professionale - Liv. C) e Ing. **Luca Masula** (Funzionario tecnico - professionale - Liv. D).


4. Di stipulare apposito accordo con l'Autorità di bacino del fiume Arno, con sede in Firenze, Via dei Servi, 15, che garantirà la propria collaborazione, autorizzando la dipendente la dott.ssa Donella Consolati, Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, ad essere impegnata, per due giorni alla settimana, nelle attività di supporto al Commissario.
5. Di assumere direttamente la funzione di responsabile per l'anticorruzione e di responsabile per la trasparenza, individuando nel Capo Dipartimento della protezione civile il titolare del potere sostitutivo nel caso di accesso civico.



6. Di avvalersi dei responsabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa antifumo individuati presso la sede della Regione Toscana, Piazza dell'Unità Italiana 1, Firenze.
7. Di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il controllo preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *cbis*) della legge n. 20/1994. L'ordinanza acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 340/2000, così come modificato dal comma 2-*septies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
8. Di dare atto che, successivamente all'acquisizione dell'efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo www.sismapuane.it, nell'apposita area "Amministrazione trasparente", anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Prof. Giovanni Menduni)



Allegati:

A) Schema di accordo di collaborazione con l'Autorità di bacino del fiume Arno

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 102 del 05.07.2013

E

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Il *Commissario delegato* per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, nella persona del Prof. Giovanni Menduni, nato a Firenze il 2 ottobre 1953 e residente in _____, via _____, _____, C.F. MNDGNN53R02D612A, nominato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 102 in data 5 luglio 2013;

E

L'*Autorità di bacino del fiume Arno*, con sede in Firenze, via dei Servi, 15, C.F. 94033460489 (nel seguito denominata "*Autorità di bacino*"), nella persona della dott.ssa Gaia Checcucci, nata a Firenze il 17 ottobre 1970 nella sua qualità di Segretario Generale.

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui appresso, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 102 del 5 luglio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, è nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, "*Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato...*";

che l'articolo 3, comma 1, della citata OCDPC n. 102 del 5 luglio 2013, stabilisce che "*In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato delle attività di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è riconosciuta, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimi di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.*" ed al successivo comma 3 che: "*I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del Commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso Commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all'articolo 8 della presente ordinanza*";

che per una funzionale organizzazione della struttura commissariale, si rende necessario ricorrere, in aggiunta al personale avvalso della Regione Toscana, alla collaborazione e l'esperienza del personale del Distretto, nell'ambito del quale il cratere del sisma è ricompreso, ed in particolare di quegli elementi che conoscono bene il territorio;

che in risposta alla richiesta del Commissario del 22 luglio 2013, prot. n. CDOCDOC/4 di impiegare il funzionario amministrativo Donella Consolati, l'Autorità di bacino, con nota del 22 luglio 2013, prot. n. 2820, ha manifestato il proprio nulla osta;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2

(Oggetto e durata)

Con il presente accordo il Commissario delegato e l'Autorità di bacino intendono istituire un rapporto di collaborazione per l'espletamento delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 102 del 5 luglio 2013, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

(Impegni dell'Autorità di bacino)

L'Autorità di bacino garantisce al Commissario delegato, per l'intera durata di cui all'articolo 2, la propria collaborazione autorizzando la propria dipendente dott.ssa Donella Consolati ad essere impegnata nell'attività di supporto al Commissario delegato. Le attività ordinate dal Commissario delegato saranno svolte dalla dipendente, d'intesa con il dirigente del settore di appartenenza, per un massimo di 12 ore su due giorni a settimana.

L'Autorità di bacino autorizza la dott.ssa Donella Consolati a effettuare le attività ordinate dal Commissario delegato anche presso la sede del Commissario stesso, nonché le missioni fuori sede che si rendessero necessarie.

Art. 4

(Impegni del Commissario delegato)

Il Commissario delegato corrisponderà esclusivamente e direttamente alla dott.ssa Consolati i compensi per il lavoro straordinario ordinato ed effettivamente reso e i rimborsi delle missioni, provvedendo al pagamento degli oneri riflessi e ai versamenti di legge.

Il Commissario delegato autorizzerà l'uso del mezzo proprio in missione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 5

(Recesso e controversie)

Il Commissario delegato e l'Autorità di bacino possono, in qualsiasi momento, recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all'altra parte.

Eventuali controversie nascenti dall'interpretazione ed attuazione di quanto contenuto nel presente accordo, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute al competente Foro di Firenze.

Il presente accordo viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

In Firenze, lì

Il Commissario delegato
(Prof. Giovanni Menduni)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

